

Prot. come da segnatūra

**BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
DEL XLII CICLO - DI CUI III CICLO AFAM - A.A. 2026/2027**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la “riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO** il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- VISTO** l'art. 2 comma 5 della L. 21 dicembre 1999 n. 508;
- VISTO** l'art. 3 comma 10 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80;
- VISTO** l'art. 4 c. 5 del D.M. 09 aprile 2022 n. 351;
- VISTO** il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024 - Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- VISTA** la nota MUR, Segretariato generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Prot. n. 9166 del 13/05/2024 - *Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni*;
- VISTO** il D.M. n. 544 del 27 marzo 2024 - Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- VISTO** il D.M. n. 778 del 12 maggio 2024 - Decreto di approvazione delle Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
- VISTO** l'art. 9 del Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna (D.D.G. n. 2967 del 19 dicembre 2013, modificato con Delibera n. 20 del Consiglio Accademico n. 6 del 22 maggio 2024);
- VISTO** il D.M. del 18 giugno 2024, n. 11649 - *Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota Prot. 8614 del 02/05/2024*”;
- VISTO** la delibera n. 27/2024 del 09/07/2024 del Consiglio Accademico che ha approvato i Corsi di dottorato presentati per l'accREDITamento;
- VISTO** il parere dell'ANVUR reso con delibera n. 183 del 30/07/2024;

VISTO il D.M 1366 del 27/08/2024 – accreditamento dei seguenti corsi di dottorato: Arte, educazione e multimedialità (DOT24P8J9Z); La salvaguardia del patrimonio culturale nell'era della transizione ecologica: materiali e metodologie innovative per un restauro sostenibile (DOT245KL8B); Linguaggi, materiali, processi e sostenibilità nella produzione artistica contemporanea (DOT244XE4K);

VISTA la Delibera n.10/2026 del Consiglio Accademico che approva il rinnovo dei tre corsi di Dottorato, XLII ciclo di cui III ciclo AFAM - a.a. 2026/27

CONSIDERATI i punti 2, lett. c) e 3.1 del D.M. del 22 marzo 2022 n. 301, recante le *Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento di cui al D.M. 14*

RITENUTO di provvedere all'emanazione del bando relativo all'indizione di pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XLII ciclo di cui III ciclo AFAM – con sede amministrativa presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna;

VALUTATA l'opportunità di avviare le procedure di selezione nelle more degli esiti di valutazione ANVUR per l'accREDITamento XLII ciclo di cui III ciclo AFAM e della verifica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) del possesso dei requisiti;

DECRETA

Art. 1 - Istituzione e indizione bando di concorso

1. È indetto il concorso pubblico per l'ammissione a tre *Corsi* di Dottorato di ricerca del XLII ciclo - di cui III ciclo AFAM - a.a. 2026/2027 con sede amministrativa presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, di seguito elencati:

- **Arte, Educazione e Multimedialità** - n. 2 posti - (Allegato A);
- **La salvaguardia del Patrimonio culturale nell'era della transizione ecologica: materiali e metodologie innovative per un restauro sostenibile** - n. 2 posti - (Allegato B);
- **Linguaggi, materiali, processi e sostenibilità nella produzione artistica contemporanea** - n. 2 posti - (Allegato C);

(d'ora in avanti *Corsi di dottorato*), con sede amministrativa presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, di durata triennale.

2. L'inizio dei *Corsi di dottorato* è previsto per il mese di dicembre 2026.

3. Al presente bando, per ogni *Corso di dottorato*, è allegata una scheda descrittiva (Allegati A, B e C) che ne costituisce parte integrante e che reca, tra gli altri, i seguenti dati:

- coordinatore del *Corso*;
- durata del *Corso*, data di inizio, lingua e modalità di ammissione;
- posti e borse di studio disponibili;
- prove di ammissione (valutazione titoli e progetto di ricerca e prova orale);
- documenti da allegare (documentazione obbligatoria e altri documenti valutabili);
- valutazione delle prove e punteggi attribuiti (valutazione titoli e progetto di ricerca, valutazione prova orale).

4. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, **in via esclusiva**, con la pubblicazione sul sito internet: <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, nonché di sospendere o non procedere all'ammissione dei candidati vincitori ovvero di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando medesimo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili o in assenza di candidati idonei. L'assegnazione dei posti messi a concorso e il conferimento delle borse di studio finanziate a valere su fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) sono subordinati all'approvazione ministeriale e alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo relativo al progetto interessato. Qualora il MUR o gli altri soggetti coinvolti non provvedano a erogare i finanziamenti necessari alla copertura delle borse di studio, non si procederà alla loro erogazione, con conseguente decadenza delle posizioni attribuite ai candidati vincitori.

Le borse di studio previste dal presente bando e non assegnate potranno essere riallocate, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Amministrazione, a favore dei candidati risultati idonei nelle graduatorie di altri corsi di Dottorato dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, nel rispetto dei vincoli di finanziamento e delle finalità dei progetti cui le borse sono destinate.

6. Il presente bando, redatto in italiano e tradotto in inglese, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente; detta pubblicazione **ha valore di notifica ufficiale agli interessati per tutte le informazioni in esso contenute**, pertanto i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

Il presente bando è, altresì, pubblicizzato sulla pagina web istituzionale: <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>.

L'avviso del presente bando sarà inoltre pubblicato sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca. Eventuali rettifiche saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sulla pagina web istituzionale: <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>.

7. L'uso del genere maschile nel presente bando non ha alcun carattere discriminatorio ma è inteso come genere neutro per rispondere ad esigenze di più immediata comunicazione.

Art. 2 - Requisiti generali di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai *Corsi di dottorato* indicati all'art. 1 del presente bando, senza discriminazioni di genere, di età, di religione e nazionalità, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma accademico di II livello (secondo i percorsi di studio riportati negli allegati A, B e C);
- b) diploma accademico di V.O. se accompagnato dal diploma di scuola superiore;
- c) laurea magistrale (solo per Corso di dottorato All. B);
- d) laurea a ciclo unico di V.O. (solo per Corso di dottorato All. B);

e) titolo di studio conseguito all'estero (Master's Degree) equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7).

2. Potranno, altresì, presentare la domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'ammissione **entro il termine massimo del 25 novembre 2026**, a condizione che si impegnino ad autocertificare il conseguimento del titolo, pena decadenza dall'iscrizione stessa; per questi candidati ai fini della partecipazione al concorso sarà valutata la media ponderata dei voti riportati agli esami sostenuti e la stesura della tesi in corso di deposito.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. L'Accademia di Belle Arti di Bologna può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio dei Corsi di Dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e richiedere l'esibizione dei documenti in originale. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale o la decadenza dall'ammissione al *Corso*, per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando, fatte salve le responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni. Tale provvedimento sarà comunicato all'interessato **esclusivamente mediante PEC, che ciascun candidato è tenuto ad attivare allo scopo**.

Art. 3 - Requisiti relativi ai candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero

I requisiti dei candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato riconosciuto equipollente ai titoli d'accesso di cui al precedente art. 2, comma 1, saranno oggetto di valutazione - **unicamente ai fini dell'ammissione al concorso** – da parte della Commissione di ammissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, della seguente documentazione da presentare utilizzando la procedura online, di cui al successivo art. 5:

- a) titolo di studio originale legalizzato dalle autorità competenti del Paese che rilascia il titolo, con traduzione ufficiale in italiano o inglese; corredato dell'elenco degli esami sostenuti e relativi voti e crediti con scala di valore a cui i voti fanno riferimento (Transcript of records)
- b) Diploma Supplement oppure Attestato di comparabilità CIMEA rilasciato dal centro ENICNARIC italiano o da altri centri ENIC-NARIC
- c) eventuali ulteriori titoli esteri originali legalizzati dalle autorità competenti del Paese che rilascia i titoli, con traduzione ufficiale in italiano o inglese; corredati dell'elenco degli esami sostenuti e relativi voti e crediti con scala di valore a cui i voti fanno riferimento
- d) Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo (facoltativa in fase di candidatura, obbligatoria in fase di iscrizione)

Art. 4 - Candidati con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, nella domanda di partecipazione al concorso i candidati con disabilità (ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e integrata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA (ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170) devono produrre esplicita richiesta riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di esame. Si specifica che i candidati con disabilità devono presentare apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie mediante le commissioni mediche.

I candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento devono presentare apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

La mancata presentazione della documentazione online entro il termine stabilito nel presente bando non darà diritto al richiedente di usufruire del sostegno richiesto.

Art. 5 - Domanda di partecipazione (termine e modalità)

1. La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla documentazione richiesta, **a pena di esclusione**, deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando **l'apposita procedura online**, disponibile all'indirizzo: <https://ababo.selezionieconcorsi.it/>, **a partire dal giorno 23 ottobre 2026 ed entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 23 novembre 2026**. Oltre tale termine il sistema si chiuderà automaticamente e non consentirà la presentazione della domanda. La domanda trasmessa con modalità diverse non sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione al concorso. Non saranno ammesse, in alcun caso, integrazioni alla documentazione dopo il su indicato termine di scadenza del bando. Prima della chiusura definitiva della domanda di partecipazione, i candidati dovranno obbligatoriamente stampare la domanda, firmarla e caricare il PDF nella procedura, allegando copia di un documento d'identità valido, il progetto di ricerca e gli altri titoli utili; in caso di accesso tramite SPID non verrà richiesta alcuna firma.

2. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarichi della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.

3. Per la documentazione da allegare alla domanda si richiede di fare riferimento alla scheda descrittiva allegata e relativa a ogni Corso di Dottorato, parte integrante del bando. Sarà cura del candidato verificare il corretto caricamento di quanto richiesto, tenuto conto che saranno valutati, ai fini della partecipazione al concorso, solo ed esclusivamente i titoli correttamente allegati. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso sia impossibile leggere la documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati.

4. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come un'autocertificazione, ai sensi degli artt.

46 e 47 del DPR 445/200 e ss.mm.ii, dei dati in essa contenuti e dei documenti allegati alla stessa.

5. Per la partecipazione al concorso, i candidati dovranno provvedere, a pena di esclusione dal concorso, entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, al versamento di € 30,00 (euro trenta) quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso al *Corso di dottorato*.

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema Pago PA collegandosi al seguente link <http://pagamentispontanei.servizienti.it/Ababo> alla voce **Contributi Ammissioni** specificando la causale *“Nome e Cognome Bando Dottorati III ciclo AFAM a.a. 2026/2027”*.

Il suddetto contributo non verrà in alcun caso restituito. Coloro che effettueranno il pagamento della tassa concorsuale con modalità diverse da quelle sopra descritte o al di fuori dei termini sopra indicati, non saranno ammessi a partecipare alla procedura concorsuale.

6. Sarà escluso dalla partecipazione al concorso di ammissione il candidato che non sia in possesso dei requisiti generali di ammissione, di cui all'art. 2 del presente bando, e che presenti la domanda non corredata:

- a) da copia del documento di identità e dal progetto di ricerca;
- b) dal versamento di € 30,00 quale contributo per la partecipazione;
- c) dal titolo accademico tradotto secondo quanto previsto dal precedente art. 3 (per il solo candidato in possesso di titolo estero);
- d) documentazione richiesta per i candidati in possesso di titolo estero come quanto previsto dal precedente art.3
- e) non sia in possesso di un indirizzo di PEC attivo.

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

1. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti indicati nella scheda *Corso di dottorato* per il quale ci si candida che costituisce parte integrante del bando.

2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale, possono essere allegati atti e documenti redatti in lingua italiana e inglese. Gli atti e i documenti redatti in una diversa lingua devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, o da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 7 - Commissioni di ammissione e suoi adempimenti

1. Le Commissioni di ammissioni per ogni *Corso* saranno nominate con decreto direttoriale in conformità alla normativa vigente. La composizione di ogni singola Commissione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale all'indirizzo <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>.

2. Ogni Commissione di ammissione, al fine della pubblicazione sulla pagina istituzionale all'indirizzo <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>, provvederà a fornire:

- il calendario concorsuale;
- i risultati della valutazione titoli che deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima del colloquio;
- la valutazione finale (valutazione titoli e colloquio) secondo le tempistiche del calendario concorsuale.

Art. 8 - Prova di ammissione e titoli valutabili

1. La prova di ammissione ai *Corsi di dottorato* è intesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica; nell'espletamento del colloquio rivolto a candidati stranieri, la Commissione di ammissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà la buona conoscenza della lingua italiana.
2. La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli, compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca e di una prova orale, in conformità alle schede allegate al presente bando.
3. Il progetto di ricerca deve essere attinente al singolo *Corso* e deve essere conforme ai parametri indicati nelle schede allegate. La Commissione procederà all'esclusione, senza alcuna valutazione dei titoli, dei candidati che abbiano presentato un progetto di ricerca non pertinente al *Corso di dottorato* scelto.
4. Il calendario concorsuale sarà reso noto sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>. La pubblicazione del presente bando e dei dati contenuti nelle schede allegate ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno sostenere, senza alcun ulteriore preavviso, la prova d'esame secondo il calendario indicato. Eventuali variazioni della data e dell'ora delle prove di selezioni saranno pubblicate sul medesimo sito istituzionale: <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>.
5. La Commissione di ammissione di cui al precedente art. 7, per la valutazione dei candidati, dispone di **punti 100** suddivisi come indicato nelle schede dei *Corsi di dottorato*.
6. La prova orale è pubblica, si svolgerà esclusivamente in presenza nel giorno e nell'ora stabilita. L'assenza del candidato nel giorno e nell'orario di svolgimento della prova orale sarà considerata come rinuncia al concorso.
7. Per le valutazioni dei titoli e della prova orale, ferma l'autonomia della Commissione di ammissione, si rimanda alle specifiche presenti nelle schede dei *Corsi di dottorato*.

Art. 9 - Approvazione della graduatoria generale di merito

1. Con decreto direttoriale si procederà ad approvare la graduatoria generale di merito per ogni *Corso di Dottorato*, formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane. Il vincitore che non accetta la tipologia di borsa assegnata non potrà usufruire di altre tipologie di borse sullo stesso *Corso di dottorato* e decade dall'ammissione allo stesso.
2. Le suindicate graduatorie generali di merito **saranno rese note sulla pagina istituzionale** <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>. Può essere proposto reclamo avverso le stesse entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione. Decorso tale termine, ogni graduatoria è da intendersi

definitivamente approvata. La pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati, pertanto, non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.

Art. 10 - Immatricolazione dei vincitori

1. Ai fini dell'ammissione al *Corso*, i **candidati vincitori** dovranno **entro e non oltre il 19 dicembre 2026**, presentare domanda di immatricolazione, esclusivamente secondo **le modalità operative** che **saranno pubblicate sulla pagina istituzionale** <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>. **Coloro che non provvederanno entro il termine fissato saranno considerati decaduti** a tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito di ogni singolo Corso di Dottorato, procedendo **allo scorrimento della graduatoria**.

2. I vincitori che conseguiranno il diploma accademico o la laurea entro il 25 novembre 2026 devono autocertificare il conseguimento del titolo, entro la su indicata data, al seguente indirizzo email: annalisa.asti@ababo.it

3. In caso di utile collocamento in più graduatorie di diversi Corsi di Dottorati di Ricerca il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.

Art. 11 - Borse di studio, tasse e contributi

1. Il presente bando assegna n. 6 borse di ricerca finanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal Collegio dottorale e indicate nell'art. 9 del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Se la borsa di studio non è rinnovata o se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Accademia di Belle Arti di Bologna per il finanziamento di altri Corsi di dottorato di ricerca.

2. L'importo della borsa di studio, per l'anno accademico 2026/2027, è pari a € 16.243,00 e viene erogato in rate mensili, posticipate alla frequenza e all'attività di studio e di ricerca rese dottorati triennali. La borsa di studio del *Corso* è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

3. La borsa di studio non è cumulabile con l'emolumento degli assegni di ricerca, né con altra borsa di qualsiasi genere che preveda un compenso economico.

4. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per un *Corso di dottorato* in Italia, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

5. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura massima del 50% e complessivamente non superiore a sei mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero preventivamente autorizzati dal Collegio di dottorato.

6. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, come da art. 8 del DM 470/2024.

7. L'erogazione della borsa di studio ai candidati extra UE sarà condizionata al rilascio del visto d'ingresso da parte della competente rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese e all'ottenimento del codice fiscale. Pertanto, la richiesta di codice fiscale deve essere presentata prioritariamente presso l'Ambasciata italiana nel paese d'origine contestualmente alla richiesta di visto, al fine di abbreviare i tempi di rilascio.

Art. 12 - Tassa per il diritto allo studio universitario

Entro e non oltre la scadenza fissata per l'immatricolazione i vincitori sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per l'a.a. 2026/2027.

Art. 13 – Incompatibilità e cause di esclusione

1. La frequenza al *Corso di dottorato* è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato di Ricerca, ai corsi di I e II livello nelle istituzioni AFAM, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione e a Master di I e II livello.

2. Previa notifica a mezzo PEC, il Collegio dottorale può motivatamente deliberare l'esclusione del corsista in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Corso;
- b) risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedie e/o annuali;
- c) assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata;
- d) se un corsista assume comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Corso.

Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio dottorale. A far data dalla delibera di esclusione, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il *Corso* richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni relative al successivo comma 5. Gli iscritti ai Corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequenza e di svolgimento di tutte le attività di studio e di ricerca nell'ambito della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal Collegio dei docenti del dottorato.

Il Collegio del dottorato, secondo le modalità definite dal regolamento didattico generale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato previa valutazione delle compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il limite massimo del reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio, non può essere superiore al 70% dell'importo della borsa medesima (art. 11 del DM 470/2024).

2. I dottorandi potranno trascorrere un periodo di ricerca all'estero, concordato con il proprio supervisore e approvato dal coordinatore del corso. La durata massima del soggiorno all'estero è di 6 mesi. È previsto un incremento della borsa di studio pari al 50% per ogni mese in cui il soggiorno all'estero si protragga per almeno 21 giorni.

3. A ciascun dottorando è assegnato un supervisore, scelto tra i componenti del Collegio dottorale. Con riferimento ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica è altresì necessario che a ogni dottorato sia attribuito un co-supervisore interno all'impresa, Ente o Istituzione con cui è svolto il progetto di ricerca.

4. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dottorale e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, eventualmente retribuita con risorse dell'Istituzione, agli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello e ciclo unico, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico.

5. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dal Coordinatore sulla base delle indicazioni fornite dal supervisore e dal co-supervisore se presente.

6. Alla fine di ciascun anno di *Corso*, il Collegio dottorale, sulla base della relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Direttore l'esclusione dal proseguimento del *Corso*.

7. Il dottorando può chiedere al Collegio dottorale, per comprovati motivi, una proroga dei tempi previsti per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

8. Il Collegio dottorale può decidere di prorogare la durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale dell'Istituzione. Nei casi di proroga dovrà essere assicurata la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Pertanto, la proposta motivata di proroga del Collegio dottorale sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la relativa verifica finanziaria.

9. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al DL 29 marzo 2012, n. 68.

10. Nell'ambito dell'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

11. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano presso Enti esterni.

12. A seguito dell'iscrizione al *Corso*, a ciascun dottorando sarà attivata la casella di posta elettronica dell'Accademia di Belle Arti di Bologna attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali.

13. Tutte le informazioni di natura amministrativa concernenti i dottorandi nonché la loro carriera, saranno rese note sulla pagina web istituzionale <https://www.ababo.it/courses-and-subjects/dottorati-di-ricerca>. L'anzidetta pubblicazione è sostitutiva di ogni altra comunicazione e, pertanto, i vincitori sono tenuti a collegarsi al suindicato sito per un costante aggiornamento.

Art. 15 - Conseguimento del Dottorato di ricerca

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e la discussione si svolgerà pubblicamente innanzi a una Commissione nominata con le modalità stabilite dal regolamento didattico generale dell'Accademia.

Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, nonché del Regolamento U.E. n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD), l'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Accademia, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 17 - Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento per il presente bando è individuato nel Direttore dell'Istituzione sede della procedura.

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi del Regolamento per

l'accesso agli Atti Amministrativi consultabile al seguente [link](#).

La richiesta, indirizzata al Responsabile del procedimento, deve essere inviata all'Ufficio Protocollo a protocollo@pec.ababo.it.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca

Il Direttore

Prof. Enrico Fornaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate